

TAR Palermo, Sezione III - Sentenza 02/09/2009 n. 1461
d.lgs 163/06 Articoli 37, 40 - Codici 37.1, 40.1

Secondo l'interpretazione resa dall'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture (cfr. la determinazione n. 29/2002 e le deliberazioni n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) recentemente confermata, anche con specifico riferimento ai raggruppamenti temporanei d'impresa, in forza del parere n. 125 del 22 novembre 2007, "l'obbligo di dimostrare il possesso del "requisito qualità" sussiste soltanto quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia già divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall'art. 4 e dall'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Ciò in quanto, come già chiarito nella determinazione n. 29 del 6 novembre 2002, il possesso del sistema di qualità ovvero degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità non è requisito connesso all'importo dell'appalto, bensì è un requisito di classifica SOA. Per quanto attiene al possesso del sistema di qualità nelle associazioni temporanee di imprese, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici, non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II.